



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.8.2022
COM(2022) 398 final

2022/0250 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti usati come carburante per motori conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione europea è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹ ("la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

La Svezia chiede l'autorizzazione di applicare una riduzione temporanea delle aliquote nazionali per la benzina, il gasolio non marcato e i combustibili equivalenti usati come carburante per motori che rientrano al di sotto dei livelli minimi di imposizione conformemente a quanto disposto alla tabella A dell'allegato I della direttiva.

Il periodo di validità della richiesta è limitato a tre mesi, ossia entro il periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia.

Con lettera del 6 maggio 2022 le autorità svedesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di applicare la misura temporanea. Sono pervenute ulteriori informazioni in data 19 e 24 maggio 2022.

Secondo le autorità svedesi, la finalità della misura è attenuare gli elevati prezzi al dettaglio della benzina e del diesel nel paese, dovuti ai recenti sviluppi geopolitici e che incidono direttamente sulle famiglie e sulle imprese. Esse hanno precisato che la Svezia, in quanto paese scarsamente popolato, ha un'importante proporzione di abitanti che dipendono dagli autoveicoli per i loro spostamenti di lavoro e altri spostamenti giornalieri.

Come sottolineato dalle medesime autorità, il prezzo della benzina è aumentato di circa 2,50 SEK/l, passando da 19,39 SEK/l il 24 febbraio 2022 a 21,93 SEK/l il 16 maggio 2022. Analogamente, nello stesso periodo il prezzo del diesel è aumentato di 2,14 SEK/l, passando da 21,82 SEK/l a 23,96 SEK/l. Durante tale periodo è stata concessa una riduzione dell'accisa pari a 1,80 SEK/l. Tuttavia, per 15 000 km annui e un consumo di carburante pari a 6 l/100 km, la spesa mensile per il carburante è aumentata di circa 160-190 SEK/mese.

La tabella in appresso, fornita dalle autorità svedesi, presenta i prezzi del carburante per litro e gli elementi di prezzo al 25° giorno di ogni mese, da gennaio ad aprile del 2022, nonché il prezzo al 20 maggio 2022.

¹ GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Data	Combustibile	Prezzo del prodotto, incluso il margine lordo	Accisa	IVA	Prezzo
25.1.2022	Benzina	7,97	6,82	3,7	18,49
	Diesel	11,98	4,8	4,19	20,97
25.2.2022	Benzina	9,29	6,82	4,03	20,14
	Diesel	13,34	4,8	4,53	22,67
25.3.2022	Benzina	10,41	6,82	4,31	21,54
	Diesel	16,42	4,8	5,3	26,52
25.4.2022	Benzina	10,17	6,82	4,25	21,24
	Diesel	15,5	4,8	5,07	25,37
20.5.2022	Benzina	12,05	5,37	4,36	21,78
	Diesel	15,06	3,35	4,6	23,01

L'accisa svedese era pari a 5,37 SEK/l per la benzina e a 3,35 SEK/l per il diesel nel maggio 2022. Essa comprende un'imposta sull'energia e un'imposta sul biossido di carbonio prelevate al momento dell'immissione in consumo. Congiuntamente esse soddisfano il livello minimo di imposizione stabilito dalla direttiva.

La Svezia chiede l'autorizzazione di azzerare temporaneamente l'elemento legato alla tassazione dell'energia dell'accisa, mantenendo l'elemento legato alla tassazione del CO₂ per entrambi i prodotti, in linea con la richiesta presentata dal parlamento nazionale². Tale riduzione dell'elemento legato alla tassazione dell'energia (corrispondente a 2,73 SEK/l per la benzina e 1,06 SEK per il diesel) si tradurrebbe in un'aliquota inferiore ai livelli minimi di imposizione fissati dall'UE (circa 30 % al di sotto di tali livelli).

Secondo le autorità svedesi l'accisa è l'unico elemento del prezzo sul quale la Svezia può intervenire al fine di ridurre il prezzo al dettaglio a breve termine. Esse ritengono pertanto che la deroga sia necessaria per porre rimedio all'attuale situazione in cui si trova il paese.

La riduzione fiscale sarà disponibile per tutti i responsabili dell'accisa sulla benzina e il diesel.

La spesa di bilancio è stimata a 3,5 miliardi di SEK, di cui 2,1 miliardi di SEK derivati dalla riduzione fiscale sulla benzina e 1,4 miliardi di SEK relativi al diesel.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:

"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche."

² Il 7 aprile il parlamento svedese ha deciso in merito alle proposte presentate dalla commissione parlamentare sulle finanze (Bet. 2021/22:FiU473). Una delle proposte comprendeva una domanda di annuncio al governo affinché richiedesse la deroga necessaria ad azzerare l'elemento legato alla tassazione dell'energia sulla benzina e il diesel per tre mesi. Il parlamento svedese ha deciso conformemente alla proposta della commissione.

Attraverso la richiesta di una riduzione fiscale temporanea, le autorità svedesi mirano ad attenuare gli elevati prezzi al dettaglio per la benzina e il diesel, e a ridurre nel contempo l'incidenza socioeconomica dell'attuale situazione geopolitica sulle famiglie e sulle imprese.

L'azzeramento dell'elemento legato alla tassazione dell'energia con il mantenimento dell'elemento legato alla tassazione del CO₂ comporterebbe una situazione in cui i beneficiari sarebbero soggetti ad aliquote nazionali inferiori di circa il 30 % alle aliquote minime dell'UE stabilite dalla direttiva. Nell'attuale situazione geopolitica eccezionale ciò sarebbe rilevante ai fini delle considerazioni relative alla coesione sociale.

La possibilità di introdurre tale riduzione d'imposta può essere presa in considerazione a norma dell'articolo 19 della direttiva, in quanto l'obiettivo di tale articolo è autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Il periodo di validità limitato a tre mesi si situa entro il periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia, che stabilisce, per tale tipo di misura, un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo.

La deroga non dovrebbe tuttavia compromettere la futura adozione da parte del Consiglio di un atto basato su una proposta della Commissione intesa a modificare la direttiva sulla tassazione dell'energia³.

Norme in materia di aiuti di Stato

La riduzione temporanea prevista dalle autorità svedesi rientra nei livelli minimi di imposizione di cui alla tabella A dell'allegato I della direttiva.

La presente proposta lascia impregiudicata l'eventuale valutazione della misura svedese ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre, la proposta di una decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione esamina ciascuna richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia tenendo conto di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche unionali in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

Secondo le autorità svedesi, la riduzione fiscale prevista dovrebbe alleviare in parte gli oneri sociali ed economici sostenuti dalla popolazione svedese a causa del recente aumento dei prezzi dovuto anche al conflitto in Ucraina. In effetti la particolare situazione geopolitica, abbinata a un prezzo di mercato elevato del greggio, prevedibilmente destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, si traduce in costi maggiori per le famiglie e le imprese svedesi.

Poiché si prevede che la misura ridurrà temporaneamente i prezzi dei carburanti, il rifornimento in Svezia potrebbe risultare più interessante nelle zone frontaliere, principalmente per la benzina. La Svezia ha tuttavia sottolineato di disporre di quote superiori

³ Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) del 14.7.2021, COM(2021)563 final 2021/0213 (CNS).

subordinate al regime di riduzione obbligatoria rispetto ad altri paesi dell'UE. In altri termini, la quota di biocarburanti, in particolare diesel, è superiore in Svezia, il che genera prezzi al dettaglio più elevati. In conseguenza di tale situazione, la riduzione del prezzo del diesel in Svezia non dovrebbe incidere sugli scambi commerciali intraunionali. La misura, tenuto conto dei suoi limitati effetti e durata, non dovrebbe comportare effetti distorsivi della concorrenza, né ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Come sottolineato nella comunicazione REPowerEU⁴, pur concentrandosi sulle famiglie vulnerabili e sulle imprese, la Commissione invita gli Stati membri ad adottare misure che incentivino i risparmi energetici e la riduzione del consumo di combustibili fossili. Tenuto conto tuttavia della sua breve durata e delle attuali circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica abbinate a un prezzo di mercato eccezionalmente elevato del petrolio, l'autorizzazione richiesta risulta adeguata e proporzionata. La misura tiene inoltre conto dell'esigenza di equilibrare gli obiettivi politici specifici di cui all'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia, in particolare la politica ambientale dell'UE, con l'emergenza imperativa di garantire un'energia economicamente accessibile per le imprese e le famiglie.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 del TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del TFUE.

Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE il Consiglio gode della competenza esclusiva, conferita dal diritto derivato, di autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, dato che il presente atto non è un progetto di atto legislativo, non dovrebbe essere trasmesso ai parlamenti nazionali ai sensi del protocollo n. 2 dei trattati per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Le riduzioni d'imposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.

Le riduzioni fiscali sono applicabili per un periodo limitato di tre mesi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili*, COM(2022) 108 final dell'8.3.2022.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La misura non comporta la valutazione della legislazione vigente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Svezia e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non prevede semplificazioni: si basa su una richiesta presentata dalla Svezia e concerne solo questo Stato membro.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione europea. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Essa è concessa per un periodo limitato di tre mesi. Le aliquote d'imposta applicabili saranno pari ai livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 stabilisce che la Svezia sarà autorizzata ad applicare aliquote fiscali ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti usati come carburante per motori, che rientrano al di sotto dei livelli minimi di imposizione.

L'articolo 2 stabilisce che l'autorizzazione richiesta è concessa per tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore, come richiesto dalla Svezia, entro il periodo massimo di 6 anni consentito dalla direttiva.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti usati come carburante per motori conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁵, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 6 maggio 2022 le autorità svedesi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti usati come carburante per motori, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 e 24 maggio 2022. L'autorizzazione è stata chiesta per un periodo di tre mesi.
- (2) Secondo le autorità svedesi l'applicazione di un'aliquota ridotta mira ad attenuare l'incidenza socioeconomica degli elevati prezzi al dettaglio della benzina e del diesel causati dall'eccezionale situazione geopolitica che incide direttamente sia sulle famiglie che sulle imprese. Secondo la valutazione, poiché la Svezia è un paese scarsamente popolato e quindi altamente dipendente dagli autoveicoli, le aliquote d'accisa ridotte mirano a soddisfare le esigenze quotidiane associate al consumo di carburanti per motori contribuendo a ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi al dettaglio.
- (3) Si ritiene che l'autorizzazione richiesta non causi distorsioni della concorrenza, né ostacoli il corretto funzionamento del mercato interno. Tenuto conto della sua breve durata e delle circostanze eccezionali legate alla situazione geopolitica abbinate ai prezzi eccezionalmente elevati del greggio, l'autorizzazione richiesta è ritenuta adeguata e proporzionata. L'autorizzazione equilibra le considerazioni politiche specifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell'UE, con l'emergenza imperativa di garantire un'energia economicamente accessibile per le imprese e le famiglie. La riduzione fiscale compenserebbe in parte l'aumento dei costi dell'energia e non è cumulabile con altri tipi di riduzioni.

⁵ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

- (4) La Svezia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti usati come carburante per motori, come richiesto.
- (5) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.
- (6) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti usati come carburante per motori, al di sotto dei livelli minimi pertinenti di imposizione, conformemente all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al [ultimo giorno del mese successivo ai tre mesi dalla data di notifica della presente decisione].

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con cui l'autorizzazione concessa all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione scade alla data di entrata in vigore di tali norme generali.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*